# REGOLAMENTO (CE) N. 288/2001 DELLA COMMISSIONE

## del 12 febbraio 2001

## che stabilisce, per la campagna 2000, la perdita di reddito e il premio erogabile per pecora e per capra negli Stati membri e il versamento dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ([1]), modificato dal regolamento (CE) 1669/2000 ([2]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ([4]), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 2467/98, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine. Tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine ([5]).

(2) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2467/98, gli Stati membri sono stati autorizzati, con il regolamento (CE) n. 1289/2000 della Commissione ([6]) a versare un primo acconto del premio e dell'aiuto specifico e, con il regolamento (CE) n. 2301/2000 della Commissione ([7]) a versare un secondo acconto del premio ai produttori di carni ovine e caprine. Occorre pertanto fissare l'importo definitivo del premio da corrispondere per la campagna 2000.

(3) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio erogabile ai produttori di agnelli pesanti è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma, dello stesso articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg peso morto. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento il coefficiente per i produttori di agnelli leggeri corrisponde all'80 % del coefficiente dei produttori di agnelli pesanti. L'articolo 5, paragrafo 5, fissa inoltre l'importo del premio per capra all'80 % del premio per pecora per i produttori di agnelli pesanti.

(4) In applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. Il coefficiente è stato fissato al 7 % dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento citato.

(5) A norma del regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio ([8]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98 ([9]), il Consiglio ha istituito un aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità. Tale aiuto è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione del premio ai produttori di pecore e capre.

(6) Il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche a favore della produzione agricola nelle isole Canarie. Tra queste figura in particolare la concessione di un premio integrativo ai produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98. Secondo tali condizioni, la Spagna è autorizzata a versare il suddetto premio integrativo.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 2000 si constata una differenza di 111,531 EUR/100 kg tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, e il prezzo del mercato comunitario.

*Articolo 2*

Il coefficiente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98 è fissato a 15,67 kg.

([1]) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.
([3]) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
([4]) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
([5]) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 59.
([6]) GU L 145 del 20.6.2000, pag. 21.
([7]) GU L 263 del 18.10.2000, pag. 6.
([8]) GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17.
([9]) GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18.

*Articolo 3*

Per la campagna 2000, l'importo del premio erogabile per pecora è il seguente:

| | |
|---|---|
| — produttori di agnelli pesanti: | 17,477 EUR, |
| — produttori di agnelli leggeri: | 13,982 EUR, |
| — per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999: | 13,982 EUR. |

*Articolo 4*

L'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine stabiliti nelle zone svantaggiate che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1323/90, gli Stati membri sono autorizzati a versare entro i limiti e ai tassi previsti dal regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio [1], ovvero eventualmente il saldo di tale aiuto, qualora siano stati concessi anticipi a norma del regolamento (CE) n. 1289/2000, è versato entro il 15 ottobre 2001.

*Articolo 5*

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'importo del premio integrativo per la campagna 2000 da versare ai produttori di agnelli leggeri e capre stabiliti nelle Canarie è fissato a 4,159 EUR per pecora e/o per capra.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

[1] GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.